

Allegato F

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

- 1) Il Piano di monitoraggio prevede sia l'esecuzione di misure di campo elettrico in *banda larga*, manuali per quantificare i livelli complessivi di campo presenti, sia misure in *banda stretta* per controllare le frequenze delle sorgenti presenti e quantificare i singoli contributi ai livelli di campo elettrico complessivi.
- 2) I punti, le modalità e le frequenze con cui dovranno essere realizzate le misure verranno stabiliti da ARPA e saranno finalizzate a garantire il rispetto dei livelli di campo elettromagnetico previsti all'art. 2 presente Accordo, in particolare in corrispondenza dei luoghi intensamente frequentati o all'interno degli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne, tenuto conto di eventuali richieste da parte degli Enti competenti.
- 3) I punti di misura potranno essere localizzati in aree o edifici privati: le Amministrazioni comunali dovranno attivarsi nei confronti dei cittadini interessati comunicando in forma scritta ai proprietari l'intervento di localizzazione dei punti di misura e garantendo che le attività di monitoraggio possano essere svolte in maniera efficace nei luoghi previsti.
- 4) I risultati delle misure effettuate verranno elaborati al fine di produrre una relazione tecnica dettagliata che dovrà essere trasmessa non appena disponibile, e comunque entro 60 giorni dalla data dell'intervento, agli enti firmatari dell'Accordo.
- 5) Qualora dalle misure realizzate si riscontrasse un superamento dei valori di campo elettromagnetico stabiliti dall'art. 2 del presente Accordo, ne dovrà essere data immediata comunicazione agli Enti firmatari dell'Accordo.